

TRADIZIONE E MODERNITÀ

La comunità greca di Livorno tra Sette e Ottocento

A cura di Andrea Addobbati e Umberto Cini

PISA
UNIVERSITY
PRESS





SAGGI E STUDI

Tradizione e modernità : la comunità greca di Livorno tra Sette e Ottocento / a cura di Andrea Addobbati e Umberto Cini. - Pisa : Pisa university press, 2025. - (Saggi e studi).

945.561074 (23)

I. Addobbati, Andrea II. Cini, Umberto 1. Livorno - Comunità greca - Sec. 18.-19.

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE

Membro Coordinamento
University Press Italiane



Con il contributo di:

© Copyright 2025

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 - 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail press@unipi.it · PEC cidic@pec.unipi.it

www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-3339-955-3

In copertina: Olimpio Bandinelli, *Morte di Markos Bòtsaris*, c. 1860-1864, Livorno, palazzo Maurogordato, sala Bòtsaris. Foto di Roberto Zucchi.

Progetto grafico: Arianna Tonarelli

L'opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons: Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).

Legal Code: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it>



L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte.

L'opera è disponibile in modalità Open Access a questo link: www.pisauniversitypress.it

*Questo volume è dedicato alla memoria
della Prof.ssa Maria Constantoudaki-Kitromilides
(17 luglio 1950 - 5 febbraio 2025).*

Indice

Nota introduttiva <i>Simone Lenzi</i>	9
Livorno e la comunità greca. Una storia di intercultura e convivenza <i>Luciano Barsotti</i>	11
Un caffè con il dragomanno <i>Andrea Addobbati</i>	13
Il convegno, antefatti e sviluppi <i>Umberto Cini</i>	27
Prolusione di apertura della seconda giornata del Convegno <i>Paschalis Kitromilides</i>	37

PARTE PRIMA

LA PRESENZA GRECA NELL'ECONOMIA LIVORNESE

The trade of Messolonghi in Livorno in the 18 th century <i>Nikos Megapanos</i>	45
Building a business and a life in Livorno. The Greek merchant community revisited through the records of Livornese notaries (1795-1878) <i>Despina Vlami</i>	69
Livorno tra francesi e (greco-)ottomani: considerazioni su un sequestro avvenuto nel 1810 <i>Cédric Audibert, Mathieu Grenet</i>	93



PARTE SECONDA

ESSERE GRECI ORTODOSSI A LIVORNO

La tolleranza del culto greco orientale fra Livornina e influssi giusnaturalistici <i>Daniele Edigati</i>	125
Sotto lo sguardo della Curia. L'arcivescovo Francesco Guidi e i greci ortodossi di Livorno <i>Lorenzo Benedetti</i>	145
Insediami di greci in Toscana e i primi granduchi: il caso di Rosignano <i>Giangiaco Panessa</i>	159

PARTE TERZA

FILELLENISMO IN VERSI E IN ATTO

Enrico Mayer. Un "Ellenofilo" di origine franco-tedesca nella Livorno del 1821 <i>Christos Bintoudis</i>	167
Giuseppe Chiappe, filelleno: da avvocato livornese a volontario nella Rivoluzione del 1821 <i>Kalliopi Oikonomou</i>	181
Il filellenismo dei Vieusseux <i>Alessandro Volpi</i>	193
Un cultore di studi ellenici a Livorno: Demetrio Camarda <i>Francesco Scalora</i>	209

PARTE QUARTA

FIGURE DELLA CULTURA GRECA A LIVORNO

Lingua greca e sentimento nazionale a Livorno agli inizi del XIX secolo: un <i>excursus</i> introduttivo <i>Caterina Carpinato</i>	223
La formazione europea di Spyridon Zambelios (1834-1839). Lettere inedite da un archivio livornese <i>Umberto Cini</i>	239

From Livorno's international trade to the Greek state's economy.
Deciphering Andreas Louriotis (1789-1854) 261
Maria Christina Chatziioannou

A Livorno, segni tipografici ed editoriali della comunità greca
tra Sette e Ottocento 271
Susanna Corrieri

Identità nazionale, società multiculturale, benessere:
da Livorno a Syros, il primo libro greco di cucina 319
Konstantina Balafouti Menarin

PARTE QUINTA

L'IMPRONTA GRECA NELLO SPAZIO URBANO

Preziosi arredi dalle chiese greche livornesi 335
Antonella Capitanio

Tra Filellenismo e Neorinascimento:
la decorazione pittorica di Palazzo Maurogordato a Livorno 361
Vincenzo Farinella

Un archivio di pietra:
memoria, arte e storia nei monumenti sepolcrali del cimitero
della comunità greca di Livorno 379
Maria Constantoudaki-Kitromilides †

PARTE SESTA

POSTFAZIONE

Tre domande sulla comunità greca di Livorno 443
Giovanni Salmeri

PARTE SETTIMA

APPENDICE FOTOGRAFICA

Domenica di Carta 2021 463
Daniela Tazzi e Filippo Lenzi

INDICE DEI NOMI 505

GLI AUTORI 521

La tolleranza del culto greco orientale fra Livornina e influssi giusnaturalistici

Daniele Edigati

1. Qualche premessa

Negli ultimi tre decenni, una ricca e solida produzione storiografica ha oramai ben messo in luce le principali tappe e gli snodi principali entro i quali si dispiegò la storia della comunità di “greci” formatasi a Livorno nel corso dell’età moderna¹, dopo gli eventi della così detta diaspora. Alludo anzitutto alla costituzione del primo insediamento sotto Cosimo I, favorito dall’esigenza di attirare nel porto toscano gente esperta di marina²; quindi all’erezione di alcuni luoghi di culto cristiano orientale in unione con Roma (le chiese di San Jacopo in Acquaviva e, dal 1606, della Santissima Annunziata); infine, agli sviluppi di metà Settecento, con la separazione di un gruppo di scismatici che ottennero un primo riconoscimento da parte delle autorità pubbliche. La monografia di Despina Vlami, di recente tradotta anche in italiano³, offre un dettagliato affre-

1. Rinvio quanto meno a L. Paolini, *La tolleranza religiosa garantita ai greci nella Livorno granducale*, in «Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche», 41-42, 1988-1989, pp. 217-246; G. Panessa, *Le comunità greche a Livorno. Vicende fra integrazione e chiusura nazionale*, Livorno, Belforte, 1991; L. Frattarelli Fischer, *Alle radici di una identità composita. La “nazione” greca a Livorno*, in *Una finestra sull’infinito: le iconostasi di Livorno. Patrimonio iconografico post-bizantino*, G. Passarelli (a cura di), Pisa, Pacini, 2001, pp. 47-61; P. Castignoli, *Livorno. Dagli archivi alla città: studi di storia*, L. Frattarelli Fischer, M.L. Papi (a cura di), Livorno, Belforte, 2001, pp. 109-115; F. Funis, *Sotto il segno del capricorno. I greci nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva*, in «Nuovi Studi Livornesi», 13, 2006, pp. 55-67.

2. Altri tentativi di favorire l’immigrazione di greci in diverse zone della Toscana, fra Cinque e Seicento, sono descritti in G. Salice, *Diaspore greche e colonizzazione interna nella Toscana granducale (XVI-XVII secolo)*, in *La terra ai forestieri*, G. Salice (a cura di), Pisa, Pacini, 2019, pp. 101-128.

3. D. Vlami, *Mercanti greci a Livorno 1750-1868. Commercio, nazione, famiglia*, Atene, ETP-books, 2021.



sco della composizione sociale, delle reti commerciali e dell'organizzazione dei greci insediatisi nel porto labronico, mettendo a frutto anche ricerche su fonti locali e soprattutto sull'archivio della confraternita della Santissima Trinità.

In queste pagine, vorrei provare ad aggiungere alcuni tasselli sulle vicende settecentesche, segnatamente quelle che coinvolgono il problema della tolleranza religiosa, assumendo lo sguardo delle istituzioni dello stato mediceo-lorenese e analizzando pertanto *in primis* le fonti di alcuni organi centrali di governo, che nel complesso appaiono tuttora non valorizzate a sufficienza rispetto ad altra documentazione.

Alcune premesse sembrano indispensabili per porre dei punti fermi che torneranno utili. *In primis*, come già ampiamente sottolineato in recenti scritti sul tema⁴, occorre mettere in guardia circa il senso da attribuire ad alcuni termini che in Antico Regime hanno un'accezione senz'altro differente da quella attuale e non di rado assumono una pluralità di significati. La parola "greco", per esempio, deve esser intesa in senso lato, indicando ogni persona proveniente dalle terre assoggettate dall'Impero ottomano e di religione cristiana orientale. La composizione della stessa comunità di Livorno era assai frastagliata e al suo interno non esisteva una reale omogeneità, specialmente – ma non solo – sul piano del credo religioso. In una relazione del 1756, Giulio Rucellai affermava che in generale la chiesa greca era suddivisa in melchiti, nestoriani, giacobiti (o monofisiti), maroniti e armeni e che specie le prime tre correnti erano in notevole disaccordo con la Chiesa cattolica su dogmi come l'Incarnazione. Al di là degli armeni, che ebbero una propria chiesa (San Gregorio Illuminatore) a Livorno dal 1714, fra i "greci" presenti vi erano senz'altro aderenti alle diverse tradizioni testé citate. Vi è infine da non sottovalutare il fattore della simulazione, condotta spesso praticata da orientali di tendenza scismatica, che per sopravvivere in un ambiente ostile accettavano sul piano formale di aderire alla Chiesa cattolica, nascondendo così le proprie reali credenze. In definitiva, l'unico vero fattore di coesione, anche se da intendere in modo piuttosto lato, era il rito greco-orientale.

Quanto appena detto si riflette nel concetto di nazione, che viene spesso usato impropriamente come categoria unificatrice ma che, come è stato osservato da molte parti, è espressione da assumere entro l'oriz-

4. O. Katsiardi Hering, *La presenza dei greci a Trieste. La Comunità e l'attività economica (1751-1830)*, 1, Trieste, Lint, 2018, pp. 66-68; A. Falcetta, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico. Frontiere, reti, comunità nel Regno di Napoli (1700-1821)*, Roma, Viella, 2016, pp. 147, 193, 218.

zonte concettuale medievale. Nelle fonti toscane, nazione non coincide con un novero di soggetti aventi comunanza di lingua, religione o etnia, bensì equivale a corpo di persone ordinato e avente un determinato fine, secondo la dottrina che, fin dal Medioevo, attribuisce rilevanza giuridica e facoltà a simili enti.

Non è sterile rilevare come dalla celebre legge Livornina del 1591, rivista poi e ampliata nel 1593, non sia derivato un diverso *status* per i greci, non tanto per quelli già presenti, quanto anche per quelli successivamente giunti nel porto toscano. La Livornina era diretta a sollecitare l'arrivo di mercanti di ogni nazione garantendo numerosi diritti ma, fatta eccezione per gli ebrei, non comportò alcun passo in avanti circa la libertà di culto delle altre confessioni acattoliche⁵. Insomma, nel porto toscano la celebrazione della liturgia orientale fu ammessa sempre e solamente se sottoposta alle autorità romane. La nuova chiesa della Santissima Annunziata fu fondata nel 1605 per volontà di Ferdinando I, che anticipò oltre duemila scudi per la sua costruzione, mentre la successiva compagnia, i cui capitoli vennero approvati nel 1653, fu dotata di due correttori di rito greco, ma sottoposti al proposito di Livorno.

Altro elemento da tenere ben presente è che nella prima metà del '700 le autorità centrali fiorentine paiono avere una conoscenza piuttosto nebulosa della comunità greca e delle sue varie componenti sociali e religiose. A riprova, prima dell'emersione del problema della tolleranza religiosa, all'interno dello sterminato fondo del Regio Diritto – l'organo centrale che si occupava di questioni ecclesiastiche –, non si rinvennero significative tracce relative ai greci, quasi che essi non costituissero, se non sporadicamente, un oggetto di attenzione per l'ordinamento secolare. Saranno le ricerche disposte e realizzate sotto il segretario del Regio Diritto Giulio Rucellai (a partire dagli anni Quaranta) a iniziare a raccogliere tasselli, anche sul piano storico, del mosaico, senza peraltro riuscire a tracciare un quadro definitivo e assolutamente certo: basti pensare che nel 1756 lo stesso Rucellai confondeva gli armeni con i greci. Di pari passo, la mancata predisposizione di forme di controllo stabili e istituzionali della comunità greca costituì a lungo una grossa falla dell'ordinamento.

5. Da ultimo D. Edigati, *La «Livornina» e i confini della tolleranza religiosa nella Toscana d'età moderna*, in *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, D. Edigati, A. Tira (a cura di), Torino, Giappichelli, 2021, pp. 45-78.



2. Le avvisaglie di un dissenso fra i greci sotto Cosimo III

In effetti, si sarebbe tentati, alla luce di quanto appena affermato, di considerare il problema greco come sostanzialmente inesistente, almeno fino al sopraggiungere, negli anni Quaranta del Settecento, del nuovo flusso migratorio da Levante, che coinvolse non solamente Livorno, bensì molte altre città portuali nel contesto della penisola e in quello europeo. Due elementi potrebbero alimentare questa tesi, ossia i numeri ristretti della comunità, composta di poche famiglie oramai ben radicate a Livorno, e il suo inserimento entro il tessuto ecclesiale cattolico.

In realtà, già a cavallo fra XVII e XVIII secolo e ancor più nel primo quarto del Settecento si manifestarono tensioni rivelatrici di una realtà tutt'altro che granitica e che solo faticosamente vennero ricomposte in seno alla gerarchia cattolica. Ne sono testimonianza alcune relazioni più tarde scritte a livello centrale nelle quali, forse sulla scorta di quanto affermato in una lettera dell'arcivescovo Guidi del 1756⁶, si dà notizia di due momenti critici, nei quali la comunità si sarebbe addirittura rivolta al granduca Cosimo III e alla Curia romana per avanzare istanze e richieste specifiche, originate in larga misura dai crescenti rapporti fra greci e cattolici romani. Nel primo, risalente al 1711, i greci avrebbero adito la Congregazione del Concilio lamentandosi dell'allontanamento dal culto orientale di "connazionali" accasati con donne latine e addirittura sollecitando una loro sottoposizione al patriarca di Costantinopoli; nel secondo, avvenuto nel 1715, un'analoga petizione rivolta al granduca avrebbe determinato l'apertura di una pratica, affidata all'istruzione dell'auditore di Consulta Pier Matteo Maggio, che ebbe modo di discuterne con l'arcivescovo di Pisa, ma non accolse i *desiderata* dei greci.

Purtroppo, un primo sondaggio effettuato nei fondi degli organi centrali del governo toscano non ha restituito alcun riscontro diretto di tutto questo. Non è escluso che vi siano imprecisioni circa la collocazione temporale di tali eventi, ma è forse più probabile che essi si siano svolti, almeno in parte, diversamente.

Molteplici tracce relative ai greci affiorano invece all'interno delle fonti canoniche e sono riconducibili alla più ampia problematica dell'amministrazione dei sacramenti, che vedeva discrepanze tangibili fra le tradizioni dottrinali e disciplinari latina e orientale, tanto che già in passato si erano

6. Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Auditore dei Benefici ecclesiastici, poi Segreteria del Regio Diritto (Regio Diritto), 374, c. 425.

verificati interventi da parte della gerarchia cattolica⁷. Dalle edizioni dei sinodi pisani tenuti sotto la guida dell'arcivescovo Frosini si apprende che nel 1699, in una sua lettera al vicario generale di Pisa, la Congregazione del Sant'Uffizio aveva disposto che il matrimonio fra un greco e una cristiana neofita di origine ebraica dovesse esser celebrato dal parroco latino e con rito romano⁸. In uno scritto più tardo di Ulacacci⁹ si ricorda come nel 1708 il proposto di Livorno avesse preteso di battezzare i figli di coppie greche in cattedrale, mentre a proposito di matrimoni misti era necessaria la rinnovazione della professione di fede cattolica, che compariva del resto proprio negli atti sinodali pisani in duplice versione, una per i greci e l'altra per gli orientali¹⁰. Altri dissidi si accendevano in rapporto alla cresima, sia sul suo conferimento contestuale all'atto del battesimo, sia circa l'autorità competente a impartirla: due volte, fra 1711 e 1712, il Sant'Uffizio rigettò un ricorso della nazione greca per consentire che potesse provvedervi il parroco della SS. Annunziata, di contro alla necessità *ex iure canonico* di un vescovo¹¹. Dunque l'origine degli attriti risiedeva sempre nella forte spinta, da parte cattolica, a contrastare non solo qualsiasi peculiarità dottrinale, quanto anche liturgico-sacramentale dei greci, perché del resto la *lex orandi* poteva esser la spia di una differente e incompatibile *lex credendi*. Vi era insomma la volontà di assimilare il più possibile questi ultimi ai cattolici, anche magari favorendo l'inserimento all'interno della confraternita di persone di rito latino. Quest'ultimo espediente era senz'altro incoraggiato dalla tendenza dei greci, a differenza degli ebrei, a mescolarsi con la popolazione toscana, indebolendo o persino perdendo gradualmente la propria identità religiosa. Era peraltro un atteggiamento in linea con le direttive impartite dalla Curia pontificia, da sempre molto diffidente nei confronti delle svariate confessioni cristiane orientali per sospetti di eresia, ma che confliggeva in modo sempre più insanabile con l'aspirazione di alcuni orientali, specie quelli di più recente approdo a Livorno, che non erano disposti a dichiararsi cattolici e in certi casi neppure a dissimulare.

7. Frattarelli Fischer, *Alle radici di una identità composita*, cit., pp. 53-54.

8. *Secunda synodus dioecesis ab illustriss. ac reverendiss. domino d. Francisco Frosini Pistoriense s.r.i. comite archiepiscopo Pisano [...] Habita in Ecclesia primatiali Pisana diebus 30 et 31 mensis Julij. Anno salutis 1717 stylo pisano*, Pisis, ex typographia Francisci Bindi, 1721, p. 139.

9. N. Ulacacci, *Cenni storici della nazionale chiesa greco-cattolica di Livorno sotto il titolo della SS. Annunziata*, Livorno, Tipografia La Fenice, 1856, pp. 26-27.

10. *Secunda synodus*, cit., pp. 79 e ssg., 83 e ssg.

11. *Secunda synodus*, cit., pp. 8, 139.



3. La prima frattura interna alla “nazione” greca: 1742-1746

Le divisioni interne alla comunità greco-orientale erano in realtà più complesse. Vi erano alcuni greci insediatisi da decenni e oramai quasi *in toto* diventati toscani, altri che provenivano dall'Asia minore, definiti dalle fonti come arabi o melchiti, e altri ancora che si volevano qualificare come greci levantini. Nel 1742 il già fragile equilibrio fra queste diverse componenti fu spezzato da un paio di emendamenti agli statuti della compagnia che pure avevano seguito tutto l'*iter* tradizionale, ivi comprese le approvazioni del governatore di Livorno e delle autorità centrali e che pertanto avrebbero dovuto esser pacifici. Queste modifiche toccavano questioni molto confuse, stando alle relazioni dell'auditore di Livorno¹², come i criteri di appartenenza alla compagnia e quelli che legittimavano l'ammissione al culto e ai sacramenti nella chiesa greca. Oltre alla problematica della nazionalità, vi era la questione, sempre più attuale, della presenza di non pochi greci forestieri, cioè ancora non aventi domicilio stabile in Livorno, ma qui gravitanti per interessi commerciali, magari in vista di un trasferimento vero e proprio. Non era un problema avvertito solo a Livorno, se è vero che anche a Napoli vennero sperimentate diverse disposizioni, fino a una drastica chiusura nei confronti dei non residenti¹³. Il nuovo capitolo approvato nel '42 disponeva che i greci forestieri, all'unica condizione di farsi riconoscere dal parroco come cattolici, dopo aver ricevuto la benedizione della candela secondo il rito, avessero diritto di voto in tutti i partiti della compagnia, ivi compreso quello per l'elezione del governatore. L'altra modifica stabiliva il criterio della discendenza maschile per poter accedere alla compagnia, mirando a escludere i figli di donne greche che avessero sposato cattolici, per giunta con una norma retroattiva.

Dietro a questi eventi si colloca una lotta per il controllo della chiesa e della confraternita che coinvolge più fazioni e non solo le due schiere degli scismatici e degli uniti. Al di là del dato numerico – qualche anno dopo, secondo la Reggenza, i due gruppi erano sostanzialmente equivalenti¹⁴ –, mi pare assai significativo il fatto che la divisione sia ricondotta da alcuni alla “toscanizzazione” di un certo numero di famiglie, che accentua proprio

12. ASFi, Regio Diritto, 322, cc. 283-286, memoria di Giovanni Simone Cicambelli.

13. I.K. Hassiotis, *Sull'organizzazione sociale, incorporazione sociale e ideologia politica dei Greci a Napoli*, in «Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», 20, 1981, pp. 411-452: 432-433.

14. Secondo una relazione di Rucellai del 1756, i 174 greci erano divisi in 89 uniti e 85 orientali.

la sua sudditanza al granduca e che accusa gli altri greci di appartenere al “turco”. Da parte di questi ultimi viene invece sottolineata la perdita della “grecità” dei primi, scaturita dall’avvenuta mescolanza con la comunità cattolica latina. Un ulteriore livello di scontro, forse meno ideale ma assai concreto, era quello connesso alla volontà di acquisizione di risorse e di potere all’interno della confraternita: i dissidi erano alimentati dal desiderio di impadronirsi dei beni della chiesa, le cui entrate non erano modeste, perché fra tasse versate dai confratelli, rendite da beni immobili e lasciti, si trattava di 5000 lire annue. Non sorprende dunque che un governatore, tal Giovanni Mandi, fosse fuggito anni prima da Livorno trafugando molte sostanze, mentre Leonardo Cornel nel 1746 risultava sotto giudizio per appropriazione indebita di beni della compagnia¹⁵.

Il momento dell’elezione del governatore diveniva cruciale e di questo il governo toscano era consapevole già da tempo, anche se non aveva trovato un rimedio efficace per acquisirne un effettivo controllo. Un tentativo era stato quello di imporre un governatore perpetuo, cosa che – stando a un’altra memoria dell’auditore di Livorno¹⁶ – avevano fatto in passato la segreteria di guerra e quindi lo stesso Consiglio di Reggenza, senza riuscire a sopire i conflitti interni alla compagnia. Altra figura alla quale probabilmente si voleva appoggiare un compito di supervisione sulla comunità greca e di cerniera con il governo era quella del protettore della nazione. In altri tempi, il protettore era stato un greco, mentre in questo turno di anni era il consigliere Giovanni Battista de Magnan, membro del consiglio di commercio di Livorno. Il de Magnan era entrato in contrasto con i vertici della compagnia, perché perseguiva una linea di favore per gli elementi cattolici interni, tanto da lamentarsi del peso assunto dai forestieri e di certi atteggiamenti di rigetto manifestati nella compagnia nei confronti del calendario romano e delle processioni eucaristiche. La sua mediazione, lungi dal conciliare, finiva per esacerbare le tensioni. Paradossalmente, più moderata era la posizione dell’arcivescovo Guidi, che reputava opportuna la presenza di due sacerdoti di rito greco¹⁷, di cui uno levantino e l’altro locale, al fine di tener uniti i due gruppi e di non aggravare le fratture esistenti.

15. Il tutto è attestato in una supplica senza data in ASFi, Regio Diritto, 322, cc. 278-279, ma delle accuse contro Cornel parla anche l’auditore Mercati in una sua a Rucellai dell’8 marzo 1746, *ivi*, cc. 326-328.

16. Sempre *ivi*, cc. 326-328, Iacopo Mercati già Neroni a Giulio Rucellai, 8 marzo 1746.

17. *Ivi*, c. 262, Guidi a Antinori, 5 gennaio 1746.



La Reggenza¹⁸, comunque, non pareva aver piena contezza della posta in gioco, sostenendo che si trattasse di «mere picche private per la maggiore, ò minor autorità dei nazionali nella compagnia». All'elezione del nuovo governatore, nel febbraio del 1746, queste frizioni divennero manifeste: non solo vi fu un'astensione impressionante (solo trentadue furono i votanti), ma il de Magnan non vi prese parte (e di lì a poco avrebbe rassegnato le dimissioni alla Reggenza¹⁹) e Metodio Calogierà, il primo curato della compagnia, di cui l'arcivescovo di Pisa declamava la sicura ortodossia, si allontanò dopo aver affermato che senza i forestieri non era validamente costituito il «corpo della nazione greca»²⁰. Ne scaturì una nuova controversia circa la validità della votazione, validità che lo stesso Guidi escludeva perché si era votato senza «far precedere la canonica ammissione», ossia senza vaglio dell'autorità ecclesiastica. Restava da comprendere il *quid agendum*, per il quale le soluzioni erano almeno tre: procedere a nuova votazione, lasciare la decisione all'arbitrio dell'auditore o infine revocare l'elezione e rimetterla direttamente al sovrano, come capo della nazione. Su quest'ultima proposizione, che era comprensibile in uno stato di corpi nel quale il ruolo del principe fosse quello di garante dell'ordine e tutore della pace interna, si attestava il Guidi.

L'auditore di Livorno proponeva di instaurare un controllo stabile e più efficace, riservando alla Reggenza la ratifica dell'elezione dei governatori, i quali dovevano esser eletti a suo avviso solo dai residenti in Livorno da almeno quindici anni. Lo stesso auditore fu incaricato di ispezionare i libri contabili, di dettare norme *pro futuro* e trovare persone idonee per la guida della compagnia, ma nel maggio del '46 egli sconsolatamente confessava di non aver trovato nessuno, se non un tale Albano Luci che poteva fare una «ricognizione» sotto la sua direzione. Rucellai, altrettanto incapace di trovare soluzioni, non poteva che consigliarlo di coinvolgere l'arcivescovo. Insomma, il governo granducale non solo non era stato in grado di prevenire l'accendersi di una disputa, ma si era trovato spiazzato nell'affrontarla, una volta scoppiata e si rimetteva in definitiva all'autorità religiosa anche per affrontare problematiche di natura temporale. Il tutto malgrado alcune fonti²¹ garantissero che nel 1681, stante un concordato fra la diocesi e Cosimo III, la chiesa fosse passata per intero sotto la giurisdizione del granduca.

18. ASFi, Consiglio di Reggenza, 52, dispacci del 18 gennaio e 29 marzo 1746.

19. ASFi, Consiglio di Reggenza, 797, affare 33.

20. ASFi, Regio Diritto, 322, cc. 304-305.

21. Per esempio una relazione di Carlo Ginori del 21 giugno 1756 in ASFi, Reggenza, 76, allegata al dispaccio n. 3 del 21 dicembre 1756.

4. Il nodo della tolleranza del culto scismatico

Dopo questi eventi, la storia della comunità greca a Livorno pare trascorrere quietamente, almeno stando alle fonti dell'apparato centrale fiorentino, fino al 1755-1756, quando esploderà la questione dell'apertura di un luogo di culto non in comunione con Roma. In realtà, il silenzio non significa affatto che non vi fossero stati movimenti che avessero prodotto una maturazione degli eventi, anzitutto fuori dalla Toscana. Nel 1745 il Privy Council aveva garantito libertà di culto scismatico a Port Mahon, vale a dire nella Minorca sottoposta agli inglesi, attraverso la loro equiparazione ai sudditi²². Questa svolta, che consentì l'erezione di una chiesa e di un cimitero, era giunta dopo diversi tentativi e con una dura opposizione da parte della gerarchia cattolica locale, ma nel 1756 era stata messa a repentaglio dalla conquista dell'isola da parte delle truppe francesi. Questi fatti, che paiono distanti dalle terre toscane, in realtà sono connessi, in quanto non solo vi furono contatti fra le comunità greche di Minorca e Livorno, ma in quest'ultima giunsero diversi mercanti greci in fuga dalla prima. E nel gruppo livornese dei non uniti vi fu chi spalleggiò l'arrivo di papassi proprio da Port Mahon.

Nel novembre del 1749, poi, in considerazione dell'aumento di greci a Trieste e delle loro ripetute istanze, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria aveva accordato loro il permesso di avere una chiesa e un camposanto. Visto lo stretto legame intercorrente fra l'Impero e la Toscana, la notizia ebbe ripercussioni e dovette riaccendere le speranze dei greci a Livorno. Tanto più che nel medesimo Granducato si registravano importanti sviluppi sul piano politico e altresì su quello giuridico. Nel primo senso, da quanto si apprende da fonti indirette (ma fondate), nel giugno del 1750 il governatore di Livorno Carlo Ginori caldeggiò la concessione di uno spazio alternativo per il culto scismatico in una relazione indirizzata alla Reggenza²³. Sul secondo fronte, di grande rilievo fu la ratifica con rescritto sovrano della decisione del Magistrato supremo del febbraio del 1749²⁴, che riconosceva pieni diritti successori agli scismatici. Infatti, come conseguenza della recezione del diritto canonico negli ordinamenti civili, al-

22. G. Salice, *Le connessioni globali della colonia «scismatica» di Minorca (1743-1785)*, in «Pedralbes», 37, 2017, pp. 133-162: 143.

23. Non è dato sapere in quale circostanza, ma della relazione scrive egli stesso anni dopo: ASFi, Regio Diritto, 374, c. 563, lettera del 4 aprile 1757.

24. *Legislazione toscana raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini*, 26, Firenze, Stamperia Albizziniana da Santa Maria in Campo, 1806, pp. 114 e ssg.



meno in linea di principio eretici e scismatici erano privati della capacità di agire e quindi di ogni diritto a carattere patrimoniale. Questo regime era derogato per i mercanti che si trovavano temporaneamente in paesi stranieri per trattare e concludere affari, ma non per quanti avessero voluto trasferire abitualmente la propria sede. Mi pare assai emblematico il fatto che nell'informazione del Magistrato supremo si dichiarasse espressamente il superamento delle costituzioni giustinianee in tema di deviazione dal credo cattolico, in quanto non più confacenti alla differente realtà politica dell'epoca e che altresì il tutto si appoggiasse a richiami giusnaturalistici e a un'opinione dottrinale che si stava facendo largo anche nella giurisprudenza toscana. Sulla scorta di un'interpretazione meno granitica del concetto di scisma, alcune *decisiones* rotali avevano condotto a un atteggiamento più tollerante verso i greci e quindi ad ammorbidirne lo *status*, distinguendolo da quello degli ebrei – quanto meno di quelli non sudditi –. Sempre in questa relazione del Magistrato supremo compariva il richiamo alla legge Livornina, che com'è noto era rivolta a mercanti di ogni provenienza e conferiva indistintamente i diritti patrimoniali. Di lì a poco, il celebre privilegio di Ferdinando I costituì la colonna portante delle rivendicazioni dei greci scismatici, come si evince da un rapporto a Francesco Stefano stilato sul finire del 1755 dal Consiglio di Vienna²⁵. In esso si dava conto della protesta di un certo numero di greci che reputavano oramai impossibile la convivenza e rivendicavano i propri diritti religiosi sulla scorta di vari esempi, fra i quali le suddette Trieste e Port Mahon, ma anche Venezia, la cui storia era comunque diversa e ben più giustificabile, se non altro per i tradizionali e secolari rapporti della Serenissima con molti territori greci e orientali²⁶.

Da parte dei greci dissenzienti era giunto un documento scritto in latino, contenente una serie di quattordici proposizioni (*articoli*) che rivelavano un insieme di istanze al governo toscano, nei contenuti affine a quello della comunità triestina. La redazione in latino e le stesse premesse dell'elaborato possono far presumere l'intervento di un giurista nella stesura o il reimpiego di formulazioni già approntate altrove per analoghe esigenze, ma di certo il fondamento dell'istanza si abbarbica al duplice e già rammentato tronco del giusnaturalismo moderno e dei privilegi

25. ASFi, Consiglio di Reggenza, 1056.

26. Sul punto ci limitiamo a richiamare *I greci a Venezia. Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 5-7 novembre 1998)*, M.F. Tiepolo, E. Tonetti (a cura di), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002.

labronici. Colpisce in particolare il richiamo ai fondamenti della libertà di coscienza e di culto affermati come provenienti dal diritto divino, naturale e delle genti, in cui riecheggiano gli scritti di Pufendorf, Noodt e Barbeyrac, soprattutto là dove si prospettava il problema della religione come afferente a una dimensione anteriore alla stessa nascita della società civile. Di grosso spessore è l'affermazione del diritto del principe a tollerare per via di grazia confessioni non cattoliche, più avanti raffinata dai pensatori giurisdizionalisti, e che si basava in ultima analisi sul riconoscimento al sovrano dell'*imperium supremo circa sacra*²⁷.

Nello specifico, i non uniti rivendicavano una chiesa e una confraternita proprie e del tutto scisse rispetto a quelle greco-cattoliche, con le prerogative che i corpi di persone vantavano in Antico Regime. Esse avevano il nocciolo essenziale nella dimensione religiosa (libertà di svolgimento delle funzioni, di amministrazione dei sacramenti e di contrarre matrimonio), ma si dispiegavano ben oltre, perché questo nuovo corpo, sottoposto direttamente e unicamente al principe, doveva aver diritto di riunirsi per eleggere i propri organi rappresentativi (e i propri sacerdoti), di espellere quanti avessero voluto farsi cattolici, di gestire la conflittualità interna almeno con un potere arbitrale, di aprire una scuola per l'insegnamento delle arti liberali. Si trattava di una rivendicazione di uno *status* modellato su quello della nazione ebraica e non certo su quello delle altre nazioni straniere esistenti a Livorno.

Nel complesso, malgrado l'ampiezza dei *desiderata* e il loro carattere dirompente, nel senso di introdurre non già un centro di culto semi nascosto, bensì ufficiale, a vantaggio di un gruppo dichiaratamente scismatico, fra le autorità toscane non si ebbe un'opposizione frontale. Sorprende ben poco l'approccio favorevole di Giulio Rucellai, mosso per un verso da una visione economica mercantilistica che esaltava le ragioni del commercio e per l'altro da una indubbia inclinazione verso le dottrine della tolleranza religiosa e della libertà di coscienza di derivazione giusnaturalistica. Per il segretario del Regio Diritto, questi due piani si intrecciavano («prima base della grandezza de' paesi» era a suo avviso «la libertà di coscienza»²⁸), specie con riguardo alle peculiarità di Livorno,

27. O. Condorelli, *Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra Medioevo e Antico Regime). Appunti su alcune premesse storiche del diritto ecclesiastico dello stato*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, 1, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 701-726: 714.

28. Rucellai al segretario Pandolfini, 26 novembre 1756 (ASFi, Regio Diritto, 374, cc. 533 e ssg.). Su questo punto vedi D. Edigati, *Rucellai, Giulio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 89, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2017, pp. 72-78.



dove doveva prevalere ancor più nettamente l'interesse pubblico. Lo stato e l'economia non potevano non trarre giovamento dall'insediamento di gruppi acattolici, di qualsiasi tipologia, che una volta accolti sarebbero divenuti corpi sudditi, contribuendo al benessere comune. In questa circostanza, il rischio di una emigrazione di famiglie (e con esse di capitali) orientali verso altri porti era reale e non scevro di conseguenze negative per il commercio toscano. D'altra parte, se già si erano insediati gli ebrei e con un *escamotage* – quello di considerare il pastore come cappellano dell'ambasciatore inglese – fin dall'epoca di Cosimo III si era consentito il culto anglicano, non vi erano ragioni per vietare eguali facoltà agli ortodossi non uniti, che in alternativa si sarebbero allontanati dalla Toscana o avrebbero sviluppato un atteggiamento di simulazione moralmente deprecabile. Al contrario, la pratica esterna del culto costituiva un momento indispensabile di aggregazione e di coesione strumentale al controllo statale, da attuare pragmaticamente, garantendo la preminenza della religione cattolica. Se con i protestanti si era dovuto procedere per le vie di fatto, senza alcuna legittimazione giuridica, per il grave rischio di uno strappo con Roma, in questo caso occorreva un temperamento con certi espedienti, non aprioristicamente predeterminabili, che rassicurassero la Santa Sede.

Aperto e per molti rispetti in sintonia con la prospettiva mercantile di Rucellai era il governatore di Livorno, Carlo Ginori, per il quale vi era da preventivare qualche contrasto con Roma e il possibile effetto domino con altre comunità eterodosse presenti in Livorno²⁹. Più scettico e prudente era stato l'arcivescovo Guidi, che aveva cercato in un primo momento di distogliere dal problema la Reggenza e il Rucellai, rappresentando loro dati che riteneva indubitabili, quali la scarsità dei numeri degli oratori, la falsità della ricostruzione delle vicende da parte degli scismatici e la capziosità delle loro istanze. Ma, alla fine dei conti, non si può affermare che Guidi abbia frapposto ostacoli insormontabili o anche che abbia tentato di giocare qualsiasi carta in suo possesso per bloccare o rallentare la decisione della Reggenza e di Francesco Stefano. Timidamente, nel maggio del '56 egli suggeriva una soluzione esclusivamente fattuale e che rispecchiava quanto praticato a favore dei protestanti, ma il suo reale sforzo fu concentrato soprattutto per impedire che i greci scismatici si impossessassero della confraternita e della chiesa già esistenti. Insomma, ciò che parve essenziale a Guidi, senz'altro allarmato dal possi-

29. ASFi, Reggenza, 76, dispaccio n. 3 del 21 dicembre 1756.

bile arrivo di ordini cogenti da Roma, fu l'obiettivo di conservare in vita la vecchia compagnia e il culto greco unito. Anche in questo frangente, quindi, Guidi si confermò vescovo di tendenza mediatrice con il potere secolare e nel complesso di impronta moderata³⁰.

Stupisce piuttosto il parere tutt'altro che entusiasta del Consiglio di Vienna, per il quale l'affare era delicato e da affrontare con molta cautela, ma nella consapevolezza che il sovrano non avrebbe permesso «jamais l'exercice public de leur religion»³¹ e che al più era immaginabile la tolleranza di un culto privato, da svolgersi in ambienti domestici e non già in un edificio o in spazi equiparabili a una chiesa o una cappella.

Gli snodi da affrontare furono per l'appunto quello di modalità e limiti con cui consentire il culto scismatico e, indissolubilmente connesso, quello del destino delle strutture esistenti. Su questi profili insisteva la lunga memoria di Benedetto Moneta – già docente nello studio pisano e quindi autorevole auditore di Rota forse consultato dal Rucellai o dalla Reggenza – che ripercorreva la storia dei cristiani orientali a Livorno e assumeva una posizione molto avversa alla petizione dei greci non uniti. Ben puntellate sulle categorie di eresia e scisma e su una sfilza di *opiniones* e giurisprudenza canonica, queste pagine del Moneta ricordavano quanto previsto per coloro che si allontanavano dal credo cattolico in materia penale e civile, ivi comprese le conseguenze sulla capacità di agire e sui diritti patrimoniali. Da queste premesse non era tuttavia tratta la conclusione più ovvia, ossia il rigetto di ogni pretesa dei nuovi greci e la loro condanna inequivocabile, quanto piuttosto la negazione del diritto a un culto pubblico. In definitiva, malgrado l'inquadramento secondo la dottrina classica, il reale obiettivo, mascherato attraverso citazioni alquanto inappropriate di Francisco Suárez, era di convalidare la distinzione fra culto privato e pubblico, che stava maturando entro la giuspubblicistica austriaca in materia ecclesiastica. Secondo tale impostazione, il principe cattolico poteva tollerare, quasi come un male minore, gruppi cristiani non cattolici nel proprio territorio, ma attraverso condizioni e limiti che evitassero scandali e il rischio di proselitismo e pertanto senza alcun riconoscimento ufficiale.

Occorre in effetti ricordare che non mancavano pungenti rivendicazioni della proprietà della chiesa della Santissima Annunziata da parte della schiera di greci non uniti. In una memoria che circolò negli ambien-

30. Cfr. il saggio di Lorenzo Benedetti in questo stesso volume.

31. ASFi, Reggenza, 1056, *avis du conseil* a conclusione del *rapport* del 21 gennaio 1757.



ti fiorentini di governo nell'aprile del 1757, per esempio, si imbastiva un discorso sulla base del medesimo diritto canonico. In particolare, si rimarcava la non sottoposizione della suddetta chiesa all'ordinario diocesano, al quale si riconosceva l'atto di giurisdizione rappresentato dall'approvazione della compagnia e dei suoi capitoli, ma non l'intervento nel momento della fondazione della chiesa, che era avvenuta per «privata autorità della nazione», con successivo acquisto della proprietà da parte dei greci levantini. In altre parole, si intendeva sceverare beni e persone dalla chiesa in sé: «*corpus confraternitatis non est annexum ecclesiae*», come scriveva un canonista del secolo precedente³². Nell'atto di fondazione della chiesa compariva effettivamente la nazione greca, ma in primo luogo era arduo dimostrare che questa nazione coincidesse con il solo gruppo scismatico o che quest'ultimo avesse maggiori diritti rispetto a quello unito; in seconda battuta, non si poteva negare che l'arcivescovo avesse effettuato nel corso del tempo diversi atti giurisdizionali, fra i quali per esempio le visite.

Nel febbraio del 1757, il segretario Pandolfini invitava Rucellai a individuare, di concerto con il governatore di Livorno, una soluzione non inquadabile entro un esercizio pubblico, ma «un equivalente [...] che si potrebbe tollerare come quelli che si adunano in una casa particolare»³³. Senz'altro determinante, al fine di scartare una tale concessione minimale, fu l'insistenza di Rucellai, preoccupato dalla formazione di «conventicole» che si sarebbero magari riunite per le funzioni religiose in abitazioni private – cosa che già fra '56 e '57 iniziava a verificarsi in casa di Atanasio Zacco, governatore della chiesa greca –, ma avrebbero potuto in parte continuare formalmente a far parte della vecchia confraternita, godendone privilegi e rendite. Questa «politica dei fatti compiuti», forse fomentata da papassi giunti da Port Mahon, era senz'altro finalizzata a favorire un pronunciamento che sbloccasse lo stallo. Il clima creatosi divenne così rovente da far prefigurare sanzioni, come la rimozione del governatore e la cessione dei suoi poteri all'auditore di Livorno in qualità di protettore della comunità oppure anche la minaccia di esilio ai papassi; ancora una volta fu l'interposizione del Rucellai a scongiurare misure severe e a calmare le acque³⁴.

32. P.F. de Tonduti, *Quaestionum et resolutionum legalium libri duo*, Lugduni, sumpt. Haered. Pet. Prost, Ph. Borde et Laur. Arnaud, 1649, p. 58 (cap. XLIII, n. 5).

33. ASFi, Regio Diritto, 374, c. 552.

34. Per tutto: ASFi, Consiglio di Reggenza, 77, dispaccio del 31 gennaio 1757 con allegati.

Il nuovo regime sarebbe stato tratteggiato dal Rucellai, di concerto con l'arcivescovo Guidi, che effettuò solo minime correzioni alla bozza di *motuproprio* che il segretario del Regio Diritto vergò e che gli fece avere. Oggetto di attenzione da parte del presule pisano furono soprattutto alcuni termini che avevano portata teologicamente sensibile e che in un'ottica diplomatica, specie nel quadro dei rapporti con la Curia romana, potevano rivestire un rilievo tutt'altro che secondario. L'adozione della parola "scismatici" al posto di "orientali" consentiva di porre l'accento sulla tolleranza di un male necessario; d'altronde, scrivere chiesa "greco romana" poteva turbare anche i greci uniti, che si stimavano un corpo a sé, per quanto parte integrante della Chiesa cattolica.

Soprattutto, fondamentale era escludere che la così detta regia protezione (secondo il lessico giurisdizionalista, lo *ius protectionis*) del sovrano si potesse estendere anche alla chiesa scismatica. Il principe cattolico non poteva giammai esser protettore di luoghi di culto scismatici o eretici, mentre per interesse pubblico aveva la facoltà di inglobare entro lo stato di corpi anche un membro non unito alla Chiesa cattolica. Questa distinzione era formale e strumentale a salvare le apparenze, ma era priva di ricadute concrete, nel senso che il sovrano comunque acquisiva ogni diritto di controllo sulla nuova chiesa e, pertanto, in ultima istanza la sovrintendenza su di essa, *in primis* per quel che atteneva la sua vita temporale.

5. La legittimazione dei greci non uniti

Nel giugno del 1757 arrivò così la legittimazione formale per mezzo di un *motuproprio* in francese di Francesco Stefano, di lì a poco tradotto in italiano³⁵. In esso, a me pare che sia rimarchevole il proemio, in cui si giustificava il permesso ai greci scismatici come applicazione della Livornina, che così si avviava a diventare ciò che forse fin dall'inizio avrebbe dovuto essere, ossia una carta di franchigie per ogni confessione religiosa avente una qualche consistenza unitaria ed apprezzabile nel porto toscano. L'assetto tracciato in esso accoglieva le proposte avanzate anni prima dal Ginori – che nel frattempo era deceduto – ossia insomma predisporre un vero e proprio luogo di culto, ma quasi invisibile agli occhi del resto dei sudditi, cosa che peraltro rispecchiava quanto avvenuto a Trieste³⁶. La chiesa sarebbe stata edificata

35. ASFi, Consiglio di Reggenza, 557, n. 99.

36. G. Stefani, *I Greci a Trieste nel Settecento*, Trieste, Monciatti, 1960, pp. 80-81.



a spese dei greci scismatici, ma con prescrizioni vincolanti: la porta sulla strada non doveva recare alcuna iscrizione sacra e pertanto doveva esser simile a quella di una abitazione comune, senza poter fare immaginare l'ingresso di un edificio sacro; non si potevano utilizzare i consueti strumenti di richiamo dei fedeli, ossia le campane; il luogo di culto non avrebbe avuto diritto all'immunità locale, a differenza delle chiese cattoliche. Criteri molto rigorosi erano dettati al fine di circoscrivere e registrare coloro che appartenevano al gruppo scismatico e per escludere che esso potesse costituire un punto di attrazione per altri greci fino a quel momento restati in seno alla Chiesa cattolica. Queste tecniche di controllo erano in sostanza affini a quelle sperimentate altrove, in ogni caso in cui – basti per un attimo ripensare alle norme del *Toleration act* inglese a proposito dei protestanti non anglicani – si era alla fine accettato la via della tolleranza. Solo, quindi, quanti erano iscritti nel registro del cappellano scismatico potevano professare la propria religione nei modi consentiti. Si dava una sola *chance* ai greci finora appartenenti alla compagnia della SS. Annunziata, previa prova di esserne stati per errore ascritti, per regolarizzare la propria posizione entro la nuova confraternita scismatica, poiché *pro futuro* le autorità civili avrebbero permesso solo il ritorno al cattolicesimo e giammai il percorso inverso. Una protezione specifica, anch'essa filiazione diretta della Livornina, era atta a garantire coloro che approdassero a Livorno contro possibili accuse per motivi di fede, sia di parte cattolica che ortodossa. Questa garanzia era vitale secondo Rucellai, che non solo si batté per evitarne modifiche suggerite tre anni dopo dal Guidi³⁷, ma volle pure che fosse interpretata in senso lato, allo stesso modo in cui la si intendeva a proposito degli ebrei.

Le norme del *motuproprio* erano così stringenti da non rendere affatto banale la loro attuazione, specie per quel che riguarda gli aspetti edilizi della chiesa da erigere. L'acquisto di un fondo prima adibito a magazzino fu completato, con autorizzazione della Reggenza, già nel 1758³⁸, ma la chiesa fu pronta solo nel 1760. Il primo progetto, infatti, prevedeva l'occupazione di una porzione di strada pubblica, cosa che fece temere l'innesco di una controversia con le autorità cattoliche e indusse infine a rovesciare l'orientamento della chiesa³⁹. Anche sulla questione della du-

37. Il Guidi era a sua volta spinto dal timore di reazioni romane nell'ipotesi di greci che avessero fatto professione di unione alla Chiesa cattolica in altri luoghi e che poi avessero aderito allo scisma, una volta giunti a Livorno.

38. ASFi, Reggenza, 142, c. 54.

39. ASFi, Regio Diritto, 374, cc. 613 e ssg.

plice porta nacquero dispute, perché fu obiettato che la corrispondenza delle porte consentiva la vista dell'interno ai passanti sulla strada⁴⁰.

Il nuovo *motuproprio* del 7 agosto 1760⁴¹ fu concertato da Rucellai, assieme al nuovo governatore di Livorno Bourbon del Monte e all'arcivescovo di Pisa al fine di stabilire disposizioni più specifiche sui rapporti fra le due comunità, sulla giurisdizione e sull'amministrazione dei sacramenti in quella non unita. Contestualmente, infatti, si dava finalmente avvio al culto scismatico nella nuova chiesa e le preoccupazioni per le frizioni fra i due gruppi non mancavano. *Nulla quaestio*, ovviamente, per ciò che poteva esser svolto all'interno della chiesa, ivi inclusi i sacramenti, per quanto restasse il limite di una sola celebrazione quotidiana della Messa, indipendentemente dal numero di preti presenti. Impensieriva ogni funzione o atto di religione avente una proiezione esterna, non soltanto per le proteste di parte cattolica, quanto anche per il pericolo di emulazione (o, comunque, di un rinverdirsi di simili istanze) da parte dei protestanti. Ecco allora che il sacerdote greco doveva uscire senza stola per le benedizioni delle case e non era dato usare paramenti, pompa o segni particolari anche quando si portava il viatico ai moribondi o nell'accompagnare i cadaveri in chiesa, cosa che doveva esser effettuata di notte. La sepoltura era effettuata solo temporaneamente in chiesa, fin quando non fosse stato acquistato un terreno atto ad esser adibito a cimitero, allo stesso modo delle altre nazioni.

Due aspetti meritano di esser evidenziati. Al cappellano degli scismatici venivano conferite eguali facoltà dei parroci cattolici a proposito di ogni questione relativa allo stato civile dei propri fedeli. Non solo si dovevano conservare quattro appositi registri con gli aderenti alla chiesa, i battesimi, i matrimoni e i decessi, ma ogni fede rilasciata dal cappellano faceva piena prova.

L'altro punto era il peculiare *status* in cui si veniva a trovare sul versante spirituale questa confraternita. Mentre infatti per i protestanti poteva reputarsi sufficiente la cura di un pastore, la chiesa greca aveva una struttura gerarchica basata sull'autorità episcopale, se non altro per dirimere controversie maggiori. A Trieste fu attribuita la giurisdizione sulla chiesa scismatica al vescovo ortodosso di Karlstadt, di giurisdizione della metropoli di Karlowitz, mentre a Venezia i greci ebbero per certi periodi anche un vescovo proprio. La Reggenza probabilmente non poteva arrivare a tanto e così la soluzione trovata fu senza dubbio originale: come

40. ASFi, Regio Diritto, 378, cc. 540 e ssg.

41. ASFi, Consiglio di Reggenza, 563, n. 364.



recitava il primo articolo del *motuproprio*, lo «stato spirituale» di tutti i greci abitanti in Livorno, compresi pertanto i non uniti, era di volta in volta determinato dal potere civile di concerto con l'arcivescovo di Pisa. Di fatto, una sorta di piccola chiesa autocefala sulla quale sicuramente incombeva il giuspatronato del principe e *in loco* lo sguardo del governatore, ma che non vedeva sparire *in toto* una qualche forma di autorità dell'ordinario diocesano (cattolico), se non altro per ogni affare che potesse rivelarsi sensibile per l'intera comunità dei fedeli.

Bibliografia

- Castignoli P., *Livorno. Dagli archivi alla città: studi di storia*, L. Frattarelli Fischer, M.L. Papi (a cura di), Livorno, Belforte, 2001.
- Condorelli O., *Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra Medioevo e Antico Regime). Appunti su alcune premesse storiche del diritto ecclesiastico dello stato*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, 1, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 701-726.
- Edigati D., *Rucellai, Giulio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 89, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2017, pp. 72-78.
- Edigati D., *La «Livornina» e i confini della tolleranza religiosa nella Toscana d'età moderna*, in *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, D. Edigati, A. Tira (a cura di), Torino, Giappichelli, 2021, pp. 45-78.
- Falcetta A., *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico. Frontiere, reti, comunità nel Regno di Napoli (1700-1821)*, Roma, Viella, 2016.
- Frattarelli Fischer L., *Alle radici di una identità composita. La “nazione” greca a Livorno*, in *Una finestra sull'infinito: le iconostasi di Livorno. Patrimonio iconografico post-bizantino*, G. Passarelli (a cura di), Pisa, Pacini, 2001, pp. 47-61.
- Funis F., *Sotto il segno del capricorno. I greci nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva*, in «Nuovi Studi Livornesi», 13, 2006, pp. 55-67.
- Hassiotis I.K., *Sull'organizzazione sociale, incorporazione sociale e ideologia politica dei Greci a Napoli*, in «Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» [Annuario scientifico della Facoltà di filosofia dell'Università Aristotele di Salonicco], 20, 1981, pp. 411-452.
- Katsiardi Hering O., *La presenza dei greci a Trieste. La Comunità e l'attività economica (1751-1830)*, 1, Trieste, Lint, 2018.
- Legislazione toscana raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini*, 26, Firenze, Stamperia Albizziniana da Santa Maria in Campo, 1806.

- Panessa G., *Le comunità greche a Livorno. Vicende fra integrazione e chiusura nazionale*, Livorno, Belforte, 1991.
- Paolini L., *La tolleranza religiosa garantita ai greci nella Livorno granducale*, in «Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche», 41-42, 1988-1989, pp. 217-246.
- Salice G., *Le connessioni globali della colonia «scismatica» di Minorca (1743-1785)*, in «Pedralbes», 37, 2017, pp. 133-162.
- Salice G., *Diaspore greche e colonizzazione interna nella Toscana granducale (XVI-XVII secolo)*, in *La terra ai forestieri*, G. Salice (a cura di), Pisa, Pacini, 2019, pp. 101-128.
- Secunda synodus dioecesana ab illustriss. ac reverendiss. domino d. Francisco Frosini Pistoriense s.r.i. comite archiepiscopo Pisano [...] Habita in Ecclesia primatiali Pisana diebus 30 et 31 mensis Julij. Anno salutis 1717 stylo pisano*, Pisis, ex typographia Francisci Bindi, 1721.
- Stefani G., *I Greci a Trieste nel Settecento*, Trieste, Monciatti, 1960.
- Tiepolo M.F., Tonetti E. (a cura di), *I greci a Venezia. Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 5-7 novembre 1998)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002.
- Tonduti P.F. de, *Quaestionum et resolutionum legalium libri duo*, Lugduni, sumpt. Haered. Pet. Prost, Ph. Borde et Laur. Arnaud, 1649.
- Ulacacci N., *Cenni storici della Chiesa Nazionale Greco-cattolica di Livorno sotto il titolo della SS. Annunziata*, Livorno, Tipografia La Fenice, 1856.
- Vlami D., *Mercanti greci a Livorno 1750-1868. Commercio, nazione, famiglia*, Atene, ETPbooks, 2021.

